

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE



STATUTO SOCIALE

2009

STATUTO SOCIALE

INDICE

TITOLO I – DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE

- ARTICOLO 1 – Denominazione – Origini
- ARTICOLO 2 – Caratteristiche – Finalità
- ARTICOLO 3 – Beni patrimoniali

TITOLO II – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

- ARTICOLO 4 – Ordinamento dell’ Associazione
- ARTICOLO 5 – Il Congresso Nazionale
- ARTICOLO 6 – Il Presidente Nazionale
- ARTICOLO 7 – Il Consiglio Nazionale
- ARTICOLO 8 – Il Presidente Nazionale Onorario
- ARTICOLO 9 – La Giunta Esecutiva Nazionale
- ARTICOLO 10 – Il Collegio Centrale dei Sindaci
- ARTICOLO 11 – Il Collegio Centrale dei Probiviri
- ARTICOLO 12 – Gli Organi Locali

TITOLO III – DEL SOCIO

- ARTICOLO 13 – Qualità di Socio
- ARTICOLO 14 – Modalità e condizioni di ammissione
-Rappresentatività del Socio
- ARTICOLO 15 – Doveri del Socio

TITOLO IV – DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

- ARTICOLO 16 – Mancanze sanzionabili
- ARTICOLO 17 – Provvedimenti disciplinari

TITOLO V – DELLE NORME ACCESSORIE

- ARTICOLO 18 – Perdita della qualità di Socio
- ARTICOLO 19 – Autonomia amministrativa
- ARTICOLO 20 – Elettività delle cariche
- ARTICOLO 21 – Insegne e distintivi
- ARTICOLO 22 – Festività celebrative - Raduni
- ARTICOLO 23 – Scioglimento dell’ Associazione/Sezioni
- ARTICOLO 24 – Regolamento applicativo

TITOLO I

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE

Articolo 1

Denominazione – Origini

Già costituita e riconosciuta, l'Associazione Nazionale del Fante attualmente ha sede centrale in Via Tonale N. 20 – 20125 Milano.

L'Associazione trae origine da quella omonima fondata nella stessa città con atto costitutivo del 7 luglio 1920.

Il Sodalizio, riproposto con denominazioni diverse nel corso della sua lunga storia, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 febbraio 1954, n. 186, riassume la definitiva denominazione di "Associazione Nazionale del Fante".

L'Associazione è iscritta nel Pubblico Registro delle Persone Giuridiche al n. 96 del Volume II, presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Milano, in data 10 settembre 1959.

In data 23 Dicembre 2003 Prot. n.1000/471 Area V bis, in seguito all'emanazione del D.P.R. n.361/2000, è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. d'ord. 471 della pagina 726 del Vol. II.

Lo "Stemma Araldico" dell'Associazione è quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1984.

Articolo 2 Caratteristiche-Finalità

L'Associazione Nazionale del Fante è apolitica ed apartitica, senza fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente patriottico, morale e culturale.

Le sue finalità principali sono:

- a. l'amore e la fedeltà alla Patria;
- b. la glorificazione dei Fanti caduti nell'adempimento del dovere, perpetuandone la memoria;
- c. l'esaltazione delle glorie dell'Arma;
- d. il rafforzamento dei vincoli di fratellanza e di solidarietà fra tutti i Fanti, in congedo e in servizio;
- e. l'assistenza ai Soci;
- f. la collaborazione con le altre Associazioni d'Arma;
- g. la promozione di attività culturali, ricreative, sportive ed umanitarie.

Articolo 3 Beni patrimoniali

Il patrimonio dell'Associazione si fonda essenzialmente sui proventi del tesseramento annuale degli iscritti, sugli utili di gestione del periodico nazionale d'informazione e sul contributo annuale elargito dal Ministero della Difesa.

Possono concorrervi ulteriori eventuali entrate, quali contributi di enti e privati, e qualunque altra forma di legittima donazione.

TITOLO II

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 4

Ordinamento dell'Associazione

L'Associazione Nazionale del Fante è articolata in :

a. Organi Nazionali, che sono:

- il Congresso Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale Onorario
- la Giunta Esecutiva Nazionale;
- il Collegio Centrale dei Sindaci;
- il Collegio Centrale dei Probiviri.

b. Organi Locali, che sono:

- le Sezioni e le Sottosezioni Comunali;¹
- le Sezioni Provinciali;
- le Federazioni Provinciali.

¹ A seguire, quando è scritto "Sezione/i" intendasi anche "e sottosezione/i"

Articolo 5 Il Congresso Nazionale

Quale espressione istituzionale di tutti gli appartenenti al Sodalizio, esso è l'Organo sovrano dell'Associazione.

Di seguito ne sono indicati gli elementi costitutivi, le modalità operative e le relative competenze.

a. Costituzione

Il Congresso Nazionale è costituito da:

- il Presidente Nazionale;
- il Presidente Nazionale Onorario (se in carica);
- i Consiglieri Nazionali;
- i Consiglieri Nazionali Onorari (se in carica);
- i Presidenti delle Federazioni Provinciali, i quali non esprimono voto, ma solo pareri consultivi,
- i Presidenti delle Sezioni Provinciali, Comunali, delle Sottosezioni Comunali e della Sezione di Cesano di Roma, i quali hanno diritto di voto ed esprimono tanti voti quanti sono i rispettivi Soci che, in regola con i contributi associativi, rientrano nelle categorie conferenti diritto di voto (vedasi successivo art. 14).

b. Convocazioni

Il Congresso Nazionale si riunisce in seduta ordinaria nella località ed alla data fissate dal Consiglio Nazionale con periodicità

quadriennale, sulla base di relativa proposta in merito formulata dalla Presidenza Nazionale.

Una eventuale deroga temporale può aver luogo soltanto per causa di forza maggiore. In tale evenienza, la Presidenza Nazionale ne deve produrre esauriente motivazione e la deroga stessa deve essere approvata dal Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta, cioè la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il Congresso può essere convocato anche in seduta straordinaria quando il Consiglio Nazionale, con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, ne ravvisi la necessità e ne formalizzi la richiesta. Tale maggioranza deve comunque comprendere almeno un numero minimo di Consiglieri Nazionali per ciascuna delle tre aree di suddivisione geografica del territorio nazionale, e cioè:

- 6 (SEI) Consiglieri Nazionali del NORD (Piemonte - Valle d'Aosta; Lombardia; Liguria; Veneto; Trentino-Alto Adige; Friuli-Venezia Giulia);

- 3 (TRE) Consiglieri Nazionali del CENTRO (Toscana - Umbria; Emilia Romagna; Marche - Abruzzo; Lazio; Molise - Campania);

- 2 (DUE) Consiglieri Nazionali del SUD e ISOLE (Puglia; Calabria - Basilicata; Sicilia; Sardegna).

Ove ciò si verifichi, la convocazione del Congresso Straordinario deve essere indetta entro TRENTA giorni dalla data di determinazione del provvedimento.

In entrambi i casi, l'assemblea congressuale deve essere fissata entro un termine massimo compreso fra i SESSANTA ed i NOVANTA giorni dalla data di convocazione.

Il Consiglio Nazionale, nel definire la data congressuale, stabilirà anche la data entro la quale saranno ritenuti validi i versamenti delle

quote associative ai fini della determinazione dei voti elettorali spettanti alle singole Sezioni e Sottosezioni.

c. Insediamiento

Il Congresso risulta legittimamente insediato:

- in prima convocazione, se i delegati elettori presenti esprimono complessivamente la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati elettori.

Il Congresso è presieduto da un Presidente, coadiuvato da un Segretario.

Inoltre, per l'adempimento di specifiche incombenze congressuali, viene costituito un "Nucleo per la verifica poteri e seggio elettorale" di quattro soci non candidati.

La designazione di tali incaricati è preliminare a cura della Presidenza Nazionale e comunicata agli interessati, per l'accettazione e per la preventiva organizzazione, con congruo anticipo rispetto alla data del Congresso.

L'insediamento degli organi preposti ai lavori congressuali deve avere luogo un'ora prima di quella fissata per la 1^a convocazione del Congresso stesso. Qualora questa vada deserta, la medesima formalità si reitera per la 2^a convocazione.

Il verbale del Congresso, redatto a cura del Segretario del Congresso nominato, sarà ratificato, previa sua lettura, nella prima riunione del Consiglio Nazionale eletto in quel Congresso.

d. Compiti

Il Congresso Nazionale:

- delibera sulle mozioni proposte con votazione per alzata di mano a maggioranza relativa (la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto);
- elegge le cariche nazionali con votazione segreta, conferito ai delegati votanti il diritto di esprimere i voti rispettivamente rappresentati, corrispondenti al numero dei propri iscritti, (vedasi successivo art. 14) in regola con il versamento delle quote sociali alla data stabilita dal Consiglio Nazionale, all'atto della convocazione del Congresso.

Per le votazioni a scrutinio segreto è ammessa la presentazione di deleghe in rappresentanza di Sezioni che non abbiano potuto inviare al Congresso il proprio Presidente o altro Socio delegato. Il numero delle deleghe possibili ad uno stesso elettore deve essere tale da non superare gli 800 (ottocento) Soci rappresentati. Ogni delega deve essere espressa in forma scritta e munita di firma autografa, con la indicazione specifica del soggetto delegato, il quale, a sua volta, in caso di personale impedimento, può subdelegare soltanto il Presidente del Congresso.

Il Congresso Nazionale elegge:

- il Presidente Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Collegio Centrale dei Sindaci;
- il Collegio Centrale dei Proviviri.

Esso inoltre:

- dibatte sulle attività svolte dagli organi direttivi nazionali e delibera sull'indirizzo generale dell'Associazione;
- ratifica i bilanci finanziari del quadriennio immediatamente precedente;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento;
- formula proposte di interesse generale.

Per la ufficializzazione delle risultanze di ciascuna delle suddette attribuzioni è necessario il conseguimento della maggioranza relativa mediante votazione per alzata di mano.

Articolo 6 Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione, di cui, nella gerarchia delle cariche direttive, è il vertice istituzionale.

Presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva Nazionale. Esercita ogni funzione che sia connessa al conseguimento delle finalità associative.

In caso di sua vacanza, prolungata (se prevedibilmente è superiore a SEI mesi) o definitiva, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, assume la carica di Presidente il Consigliere Nazionale che tra i candidati alla Presidenza abbia ottenuto il maggior numero di voti in sede congressuale. In assenza di tale circostanza, il Consiglio Nazionale elegge, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente Nazionale fra i suoi componenti. In tale evenienza:

- risulta eletto Presidente Nazionale il Consigliere Nazionale che ha ottenuto il maggior numero dei voti;
- il Consigliere eletto Presidente Nazionale viene sostituito nel Consiglio Nazionale per surrogazione dal primo dei candidati non eletti della stessa Regione, ovvero, in mancanza di questi, da altro Socio da designare a cura del massimo Organo Locale competente per territorio.

Qualora ritenuto più opportuno, il Consiglio Nazionale può eleggere il nuovo Presidente Nazionale anche fra i Presidenti dei Collegi Centrali dei Sindaci e dei Proviviri. In tal caso, il membro eletto Presidente Nazionale, viene surrogato dal supplente che in sede di elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nulla osta, inoltre che la designazione alla elezione del nuovo Presidente Nazionale ricada su una personalità “Fante” che – fermi i principi morali, ma a prescindere da quelli formali previsti per legittimare le candidature alle cariche nazionali- configuri adeguatezza al ruolo istituzionale in conferimento sia per capacità che per autorevolezza.

In ogni caso è obbligo procedurale la dichiarazione di accettazione da parte dell’interessato, la cui carica dura fino alla scadenza del quadriennio in corso.

La nomina del Presidente Nazionale deve essere notificata a tutti gli Organi cui l’Associazione si rapporta sul piano istituzionale ed a quelli centrali e periferici della Associazione stessa.

Articolo 7 Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l’Organo che, a livello centrale, rappresenta tutte le componenti regionali dell’Associazione, in relazione alla distribuzione periferica sull’intero territorio nazionale.

a. Costituzione

Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale e da 25 Consiglieri Nazionali. Di questi, 24 sono eletti dal Congresso Nazionale e uno è membro di diritto, designato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Milano, primogenita dell’Associazione.

Ogni Regione deve essere rappresentata da un Consigliere Nazionale, abbinandosi il Piemonte con la Valle d’Aosta, la Toscana con l’Umbria, le Marche con l’Abruzzo, il Molise con la Campania, la Calabria con la Basilicata ed assegnandone QUATTRO alla Lombardia, CINQUE al Veneto, DUE all’Emilia Romagna e DUE al Lazio. Uno dei Consiglieri Nazionali del Lazio, su designazione del Consiglio Nazionale, deve essere nominato Vice Presidente Nazionale ed assume la rappresentanza dell’Associazione a Roma.

Qualora nel Consiglio Nazionale si verificano vacanze di durata accertata o valutata superiore ai nove mesi, la Giunta Esecutiva Nazionale, entro SESSANTA giorni dalla presa d’atto della vacanza, deve procedere alla surrogazione con i primi non eletti nell’ultimo Congresso e tenendo conto dei vincoli di rappresentanza regionali sopra indicati. In caso di mancanza di candidati non eletti della regione interessata al rimpiazzo, il corrispondente Organo Locale

gerarchicamente più elevato indicherà alla Giunta Esecutiva Nazionale, entro gli stessi termini temporali, il nominativo del Socio effettivo da nominare Consigliere Nazionale. Ratificata la nomina, la Giunta Esecutiva Nazionale ne dà comunicazione a tutti gli altri membri del Consiglio Nazionale.

Quando le vacanze dovessero riguardare oltre la metà dei membri eletti in Congresso Nazionale, il Consiglio dovrà convocare, entro il termine massimo di NOVANTA giorni, un Congresso Nazionale straordinario per il rinnovo delle cariche sociali .

Il Consiglio Nazionale, nel corso della sua prima seduta, su proposta non vincolante del Presidente, nomina fra i suoi componenti due Vice Presidenti Nazionali, un Segretario Nazionale, un Segretario Nazionale Amministrativo e due Vice Segretari Nazionali, che costituiscono la Giunta Esecutiva Nazionale

In mancanza di maggioranza relativa, risulta nominato il Consigliere Nazionale che ha ottenuto il maggior numero di consensi.

b. Convocazioni

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, o da chi ne fa le veci, almeno DUE volte all'anno, dove e quando la Giunta Esecutiva Nazionale ne ravvisi la necessità.

Deve essere convocato anche quando ufficialmente richiesto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Nazionali.

La convocazione deve avere luogo almeno TRENTA giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei

Membri in carica; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni, quando non prescritto diversamente, risultano approvate con la maggioranza relativa dei voti espressi; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

c. Compiti

Sono di competenza del Consiglio Nazionale:

- 1) il collegamento degli Organi Locali con la Presidenza Nazionale e viceversa;
- 2) l'attuazione dei deliberati del Congresso Nazionale e l'esame, per la eventuale realizzazione, delle proposte emerse in sede di Congresso ;
- 3) l'esame di qualunque iniziativa attinente alla sfera delle finalità istituzionali dell'Associazione e la eventuale deliberazione per l'attuazione;
- 4) le eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento da proporre in sede di Congresso Nazionale;
- 5) l'esame e l'approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo, dell'Associazione, la cui documentazione deve essere disponibile presso la Presidenza Nazionale, per la visione ai Consiglieri, nei QUINDICI giorni antecedenti alla data della relativa seduta del Consiglio Nazionale.
- 6) lo scioglimento dei Consigli Direttivi Locali, ove ne riscontri la opportunità/necessità, demandando alla Giunta Esecutiva Nazionale la procedura per il loro eventuale ripristino funzionale;

- 7) la indizione dei Raduni Nazionali, di cui località e periodicità rientrano nella valutazione responsabilmente motivata del Consiglio stesso;
- 8) l'indirizzo editoriale da conferire alle pubblicazioni di informazione nazionali, anche telematiche;
- 9) la determinazione delle quote sociali e dei costi di abbonamento alla/e pubblicazione/i di informazioni ufficiali, definendo anche gli importi da devolvere alla disponibilità degli Organi Locali;
- 10) la nomina eventuale di un Presidente Nazionale Onorario e di Consiglieri Nazionali Onorari previo voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri Nazionali;
- 11) la deliberazione di quant'altro ritenuto opportuno per il migliore funzionamento dell'Associazione.

Articolo 8 Il Presidente Nazionale Onorario

La nomina di un Presidente Nazionale Onorario è eventuale. Quando deliberata dal Consiglio Nazionale, con maggioranza qualificata dei "due terzi" degli aventi diritto al voto, deve essere notificata a tutti i livelli ordinativi della Associazione e pubblicizzata a mezzo della Rivista Nazionale, esplicandone anche le motivazioni.

Articolo 9 La Giunta Esecutiva Nazionale

a. Costituzione

La Giunta Esecutiva Nazionale è composta da:

- 1) due Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario e l'altro, della Regione Lazio, con attribuzioni di rappresentanza della Presidenza Nazionale a Roma;
- 2) un Segretario Nazionale;
- 3) due Vice Segretari Nazionali;
- 4) un Segretario Nazionale Amministrativo.

La Giunta Esecutiva Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale. Essa è indicata anche con la denominazione di Presidenza Nazionale.

b. Compiti

Compete alla Giunta Esecutiva Nazionale:

- 1) impostare i lavori del Consiglio Nazionale e predisporre il relativo Ordine del Giorno;
- 2) attuare i deliberati del Consiglio Nazionale;
- 3) curare la organizzazione del Congresso Nazionale, definendo anche le modalità per la presentazione di mozioni e la richiesta di interventi ;
- 4) predisporre i bilanci, preventivo e consuntivo, dell'Associazione;
- 5) gestire l'ordinaria amministrazione;
- 6) ufficializzare le informazioni di interesse locale con la diramazione di apposite circolari;

- 7) convalidare la costituzione di Federazioni Provinciali;
 - 8) formalizzare la costituzione di nuove Sezioni e Sottosezioni proposte dagli organi intermedi tramite il Consigliere Nazionale competente per territorio;
 - 9) disporre per il ripristino funzionale degli Organi Locali che siano stati sciolti dal Consiglio Nazionale, mediante:
 - la nomina di un Commissario, a cui, nelle more operative, sono attribuite tutte le prerogative statutarie;
 - l'accertamento di eventuali responsabilità;
 - la indizione, ove necessario, di nuove elezioni alle cariche sociali;
 - 10) provvedere alla produzione di tessere e bollini sociali, o di altro documento di iscrizione/rinnovo, curandone le modalità di recapito agli Organi Locali;
 - 11) sanzionare le nomine di Direttori e Redattori delle Pubblicazioni Nazionali;
 - 12) nominare, con voto a maggioranza relativa, Soci Benemeriti e Soci Onorari.
 - 13) proporre al Consiglio Nazionale, con motivazione, l'entità della quota associativa annuale;
- Nelle votazioni della Giunta, a parità di voto, prevale quello del Presidente.

Articolo 10 Il Collegio Centrale dei Sindaci

Eletto dal Congresso Nazionale, il Collegio Centrale dei Sindaci è costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di esercitare la sorveglianza ed il controllo sulla gestione amministrativa centrale, relazionandone le risultanze alla Giunta Esecutiva Nazionale ed al Consiglio Nazionale.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale, con facoltà di esprimere parere consultivo.

Articolo 11 Il Collegio Centrale dei Proviviri

Eletto dal Congresso Nazionale, il Collegio Centrale dei Proviviri è costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.

Il Collegio Centrale dei Proviviri:

- 1) esprime pareri su tutte le controversie che il Consiglio Nazionale e la Presidenza Nazionale ritengono di sottoporli per la definizione di vertenza associative e per questioni concernenti la disciplina ed il comportamento dei Soci, qualunque sia la categoria di appartenenza;
- 2) delibera su eventuali ricorsi avverso provvedimenti disciplinari adottati a carico di Soci.

La carica di Proboviro è a carattere esclusivo. Il Presidente dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale ed esprimere parere consultivo.

Articolo 12 Gli Organi locali

a. Le Sezioni

Elemento fondamentale dell'Associazione sono le Sezioni. In ogni Comune nel quale si raggiunga una adeguata aggregazione di Soci può essere costituita una Sezione, che assume la denominazione del Comune di appartenenza.

Quando in uno stesso Comune vi fossero più Sezioni, la più antica per fondazione prende la denominazione di "Sezione Comunale di ..." e le altre, a questa equiparate, quella di (1^a - 2^a ecc. Sottosezione di.../).

Deroga dalla detta prescrizione la Sezione di Cesano di Roma, che assume la denominazione di tale località, essendo questa anche la Sede della Scuola di Fanteria.

La Sezione del Comune che è anche Capoluogo di Provincia, se non costituita la Federazione Provinciale, è denominata "Sezione Provinciale"; ove questa dovesse mancare, tale attribuzione è assunta dalla Sezione della Provincia che annovera il più alto numero di iscritti.

E' data facoltà alle Assemblee locali di intitolare le loro Sezioni/Federazioni a personalità, non in vita, che abbiano dato lustro

all'Arma di Fanteria o a luoghi simbolo per la Storia dell'Arma di Fanteria.

La Sezione è retta da un Presidente e da un Consiglio Direttivo, la cui consistenza numerica deve essere discrezionalmente adeguata alle effettive esigenze della Sezione.

Il Presidente di Sezione ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Sezionale. La votazione deve avere luogo mediante voto segreto ed il risultato è determinato dalla maggioranza relativa. Si può adottare anche il sistema della votazione per "acclamazione" o "per alzata di mano", quando preliminarmente deliberato almeno dai due terzi degli elettori presenti.

Il Consiglio Direttivo della Sezione elegge nel suo ambito, con le suddette modalità, un Vice-Presidente, un Segretario, un Cassiere economo.

Il Presidente della Sezione è il Legale Rappresentante della Sezione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, garantisce l'unitarietà della Sezione.

Tutte le altre cariche, comprese quelle "onorarie", sono discrezionali e comunque sempre funzionali ad una corretta organizzazione interna.

In caso di vacanza del Presidente*, il Consiglio di Sezione elegge il sostituto fra i suoi componenti, procedendo con le medesime modalità sopra indicate.

Nel caso si rendessero indisponibili uno o più membri del Consiglio Direttivo Sezionale*, questi saranno sostituiti dai primi non eletti nell'ultima assemblea in cui sono state rinnovate le cariche sociali. A parità di voti ottenuti, prevale l'anzianità di iscrizione all'Associazione.

In mancanza di non eletti, il Consiglio Direttivo procede alla cooptazione con autonoma designazione fra i Soci effettivi della Sezione, ovvero mediante abbinamento delle cariche. I nuovi membri, così nominati, e previa loro accettazione, restano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

In caso di vacanza di oltre la metà dei Consiglieri eletti, il Consiglio dovrà convocare, entro il termine massimo di NOVANTA giorni, una assemblea straordinaria dei Soci per il rinnovo del Consiglio stesso.

L'Assemblea Sezionale deve essere indetta ogni anno, in seduta ordinaria, entro il mese di marzo, per procedere all'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e dei bilanci, consuntivo e preventivo; nell'anno di scadenza del mandato, se coincidente, si dà luogo alla elezione delle cariche sociali, diversamente, si indice altra apposita assemblea.

Essa può essere convocata anche in seduta straordinaria dal Presidente Sezionale quando ne ravvisi la necessità, ovvero anche su richiesta della maggioranza assoluta dei Soci effettivi, in regola con il versamento delle quote sociali. In tal caso l'assemblea deve essere tenuta entro NOVANTA giorni dalla richiesta ufficiale.

L'Assemblea Sezionale è presieduta dal Presidente di Sezione, o da chi ne fa le veci, assistito dal Segretario di Sezione, cui compete la organizzazione e la stesura del verbale.

* La durata della vacanza deve essere commisurata a quella prevista all'art. 6 per il Presidente Nazionale

Quando trattasi di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, viene anche costituito un seggio elettorale, composto di TRE

membri, di cui UNO presidente, preventivamente designato dal Consiglio Direttivo, il quale assume la responsabilità procedurale delle votazioni, dello scrutinio e della proclamazione degli eletti.

In tale circostanza è consentita la presentazione di deleghe, per un massimo di TRE allo stesso Socio votante.

Copie della relazione del Consiglio Direttivo, del bilancio e del verbale di assemblea devono essere trasmesse alla Presidenza Nazionale, previa presa visione da parte del Consigliere Nazionale competente per territorio, cui compete anche il controllo della correttezza formale e sostanziale. Contestualmente devono anche essere inviati l'elenco nominativo, con relativo indirizzo, di tutti gli iscritti, suddiviso per categoria e l'elenco nominativo, con relativo indirizzo, degli abbonati alla Rivista "Il Fante d'Italia".

Presso le Sezioni possono costituirsi Gruppi di Soci provenienti da medesime specialità o già appartenenti alla stessa Unità, allo scopo di preservare un comune spirito di corpo.

Tale possibilità e le eventuali iniziative connesse rientrano sempre e comunque nella competenza decisionale del Consiglio Direttivo di Sezione.

Fanno parte degli organi costitutivi della Sezione:

1) Il Collegio Sezionale dei Sindaci.

Quando i Consigli Direttivi delle Sezioni aventi oltre CINQUANTA iscritti lo ritengano opportuno, può essere costituito un Collegio dei Sindaci, con il compito di esercitare la sorveglianza ed il controllo sulla gestione amministrativa sezionale. Il Collegio comprende TRE Sindaci, che nel loro

ambito eleggono il Presidente del Collegio Sezionale dei Sindaci.

Nelle sezioni con un massimo di CINQUANTA Soci, assolve tale funzione un Revisore, da nominarsi al di fuori dei componenti del Consiglio stesso.

Il Collegio dei Sindaci, o il Revisore, viene eletto nel corso dell'Assemblea in cui ha luogo l'elezione del Consiglio Direttivo.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale ed esprimono parere consultivo;

2) Il Collegio Sezionale dei Probiviri.

Presso tutte le Sezioni è istituito un Collegio dei Probiviri, con il compito di esprimere parere nelle controversie che il Consiglio Direttivo Sezionale ritenesse di sottoporgli per la definizione di vertenze associative, nonché per comminare sanzioni disciplinari relativamente ai Soci di quella Sezione qualunque sia la categoria di appartenenza.

Il Collegio dei Probiviri si compone di TRE membri, che nel loro ambito eleggono il Presidente.

Detto Collegio viene eletto nel corso della stessa Assemblea nella quale si vota per l'elezione del Consiglio Direttivo Sezionale.

La carica di Proboviro è a carattere esclusivo.

3) Il Comitato Sezionale Patronesse, quando costituito.

4) I Gruppi di Specialità/Reparto.

b. Le Federazioni Provinciali

Nelle Province in cui sono attive almeno TRE Sezioni, con un totale complessivo di Soci non inferiore a CENTO, può essere costituita la "Federazione Provinciale" previa convalida della Giunta Esecutiva Nazionale.

La Federazione Provinciale è retta da un Presidente, da uno o due Vice Presidenti, da un Segretario, da un Cassiere Economo e da un Revisore, che costituiscono il Direttivo eletto tra i Soci delle Sezioni federate, e da un Consiglio Federale.

Il Presidente della Federazione Provinciale è il Legale Rappresentante della stessa, convoca e presiede il Consiglio Federale ed il Consiglio Direttivo, garantisce l'unitarietà della Federazione Provinciale.

Il Direttivo viene eletto dai Presidenti delle Sezioni i quali, senza ulteriori formalità, costituiscono a loro volta il Consiglio Federale.

Per la elezione dei membri direttivi della Federazione Provinciale, i Presidenti di Sezione dispongono di tanti voti quanti sono i Soci delle rispettive Sezioni, in regola con la quota sociale.

Le modalità inerenti alle votazioni sono le stesse indicate all'articolo 12 a., relativamente alle analoghe operazioni previste per la elezione dei Consigli Direttivi di Sezione.

La Federazione Provinciale ha il compito di promuovere lo sviluppo associativo, di indire e coordinare attività e manifestazioni a livello provinciale, di collaborare con il Consigliere Nazionale competente per territorio.

La Federazione ha autonomia amministrativa, nel rispetto comunque delle direttive generali impartite nello specifico settore dagli

Organi Nazionali. I proventi le derivano essenzialmente dalle Sezioni federate mediante contributi concordati e proporzionati alle rispettive entità associative.

TITOLO III

DEL SOCIO

Articolo 13 Qualità di Socio

I Soci dell'Associazione Nazionale del Fante si distinguono nelle categorie di:

a. EFFETTIVI

Sono i militari in congedo ed in servizio dell'Arma di Fanteria e relative Specialità e coloro che, anche se di altra Arma, Servizio o Corpo Armato dello Stato, vi abbiano prestato o vi prestino servizio in "posizione organica".

b. BENEMERITI

Sono Soci che abbiano concorso all'attività ed allo sviluppo della Associazione con risultati particolarmente efficaci.

c. ONORARI

Sono i Fanti Caduti per la Patria, con iscrizione "alla memoria" presso le Sezioni di appartenenza territoriale, quelli "in vita" decorati al Valor Militare, ed Enti decorati di M.O.V.M..

A tale categoria possono essere iscritte personalità militari e civili per altissime benemeritenze nei confronti della Associazione.

La qualità di Socio "onorario" è compatibile con quella di "effettivo" quando ne ricorrano le relative condizioni formali.

d. PATRONESSE

Sono la componente femminile, non militare, di supporto e collaborazione con gli Organi dell'Associazione.

Possono farne parte Signore che dimostrino attaccamento al Sodalizio, di cui condividono anche operativamente le finalità.

e. AMICI DEL FANTE

Sono coloro che simpatizzano per l'Associazione ma che, non essendo Fanti, mancano dei requisiti di servizio richiesti per farne parte come Soci effettivi.

f. COLLETTIVI

Rientrano in questa categoria:

- 1) gli Enti Militari, ove circostanze locali rendano il provvedimento di iscrizione opportuno e condiviso dal Comando Militare e dall'Associazione;

- 2) Associazioni di altre Armi o Specialità che, impegnate con identità di scopi, esclusivamente etici e patriottici, chiedano di collaborare con l'Associazione del Fante.

Articolo 14
Modalità e condizioni di ammissione
Rappresentatività del Socio

L'ammissione all'Associazione è subordinata preliminarmente alla domanda scritta da parte dell'aspirante socio, corredata di una valida documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per tale categoria.

Non possono comunque far parte dell'Associazione coloro che abbiano subito condanne penali passate in giudicato e/o siano venuti meno al codice dell'onore militare e non può essere iscritto all'Associazione del Fante elemento ostile alle Forze Armate, agli Organi di Polizia ed allo Stato Italiano.

Tale prescrizione ha valenza categorica per tutti coloro che, a vario titolo, chiedono o sono proposti per la iscrizione all'Associazione

a. Soci effettivi

L'ammissione del Socio effettivo è deliberata dal Presidente della Sezione, sentito anche il Consiglio Direttivo Sezionale

I Soci effettivi hanno diritto di voto nelle rispettive Assemblee associative e di candidatura a tutti i livelli ordinativi.

I Fanti in servizio che siano iscritti all'Associazione, fermi restando limitazioni/vincoli posti da leggi e regolamenti militari, godono di tutti i diritti, anche elettivi, previsti per i Soci Effettivi.

Quelli non iscritti, all'atto della cessazione dal servizio attivo, possono essere invitati a far parte dell'Associazione con iscrizione a titolo gratuito, per il primo anno solare. In tale circostanza, tessera e bollino saranno forniti a titolo gratuito dalla Presidenza Nazionale.

Tutti gli iscritti sono tenuti a corrispondere una quota sociale annuale nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale su proposta motivata della Giunta Esecutiva Nazionale.

I Soci Effettivi si distinguono in:

- Ordinari, se versano la quota annuale proposta dall'Assemblea sezionale, comprensiva della quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale;
- Sostenitori, se versano oltre alla quota ordinaria uno speciale contributo, determinato da ogni singola Sezione secondo le condizioni ambientali;
- Vitalizi, se versano una volta tanto all'Associazione Nazionale del Fante una somma non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Nazionale.

b. Soci Benemeriti

Sono nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, con deliberazione a maggioranza relativa, su proposta dei Presidenti di Sezione, convalidata dal Consigliere Nazionale competente per territorio.

Non possono ricoprire cariche sociali a livello Nazionale; fanno eccezione i Soci “Benemeriti” in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 paragrafo a).

c. Soci Onorari

Ferme restando le competenze conferite al Consiglio Nazionale come specificato al precedente Articolo 7.c.10), in tutti gli altri casi i Soci Onorari sono nominati dalla Giunta Nazionale, con deliberazione a maggioranza relativa, su proposta dei Presidenti di Sezione, convalidata dal Consigliere Nazionale competente per territorio.

I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Non possono ricoprire cariche sociali; fanno eccezione i Soci “Onorari” in possesso dei requisiti di cui all’ultimo comma dell’articolo 13 paragrafo c.

d. Patronesse.

La loro ammissione, a seguito di domanda preventivamente vagliata dal Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Patronesse Sezionale, previo accertamento della conseguita maggiore età, è proposta dalla Presidente del Comitato stesso al Presidente della Sezione, cui compete il definitivo “nulla osta” ed il rilascio della tessera di iscrizione.

Le Patronesse sono tenute al versamento di una quota sociale pari a quella dei Soci effettivi, comprensiva della quota associativa dovuta alla Sede Centrale.

La gestione economica del Comitato è autonoma, fatto salvo l’obbligo di partecipazione proporzionale alle spese di gestione e di rappresentanza della Sezione.

Le Patronesse hanno facoltà di partecipare alle Assemblee Sezionali ed esprimere parere consultivo.

Quelle appartenenti al Consiglio Direttivo del proprio Comitato hanno anche diritto di voto.

Il numero delle Patronesse iscritte ed in regola con il tesseramento è computabile con quello dei Soci Effettivi ai fini delle votazioni in Sede di Congresso Nazionale.

e. Amici del Fante

La loro ammissione nell’Associazione è deliberata, previa circostanziata domanda, dal Presidente della Sezione, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Tali iscritti, che devono avere raggiunto la maggiore età, sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Possono partecipare alle Assemblee Sezionali con diritto di voto. Possono ricoprire Cariche Sociali presso gli organi locali ed essere interessati ad esprimere la loro collaborazione nel campo delle attività culturali, assistenziali, sportive e ricreative degli stessi, possono ricoprire Cariche Sociali a livello Nazionale negli ambiti dei Collegi Centrali dei Sindaci e dei Probiviri.

Il numero degli Amici del Fante iscritti ed in regola con il tesseramento è computabile con quello dei Soci Effettivi ai fini delle votazioni in Sede di Congresso Nazionale.

Allo scopo peraltro di preservare la specificità istituzionale dell’Associazione (Arma di Fanteria) e tenuto conto della diversa

provenienza degli Amici del Fante (vedasi paragrafo e. del precedente Articolo 13) si prescrive che in ogni sezione l'ammissione dei Soci di tale categoria sia contenuta entro il limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dei Soci Effettivi.

f. Collettivi

1) Enti Militari

La loro iscrizione tra i Soci Collettivi dell'Associazione Nazionale del Fante rientra nello spirito dei principi enunciati al paragrafo d. dell' articolo 2 precedente. Essa, pertanto, è valutata e decisa dal Presidente di Sezione, sentito il Consiglio Direttivo e d'intesa con il Comando Militare interessato. Il Comandante dell'Ente Militare, o suo Delegato, può partecipare alle Assemblee Sezionali ed esprimere un voto rappresentato.

2) Altre Associazioni

La loro ammissione nell'Associazione Nazionale del Fante rientra nella finalità di cui al paragrafo f. punto 2) del precedente articolo 13 circa l'accettazione della domanda di ammissione.

La competenza decisionale è attribuita al Presidente di Sezione, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Associazione iscritta sono tenuti alla corresponsione di una quota annuale di tesseramento pari a quella fissata per i Soci Effettivi, comprensiva della quota associativa per la Presidenza Nazionale.

Possono partecipare alle Assemblee Sezionali e possono esprimere un solo voto rappresentato. A tale scopo essi designano il loro Socio delegato a votare in Assemblea.

Non ricoprono cariche sociali, ma possono essere interessati ad esprimere la loro collaborazione nel campo delle attività culturali, assistenziali, sportive e ricreative della Sezione.

Articolo 15
Doveri del Socio

I Soci devono:

- a. osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
- b. cooperare lealmente nel perseguire le finalità e l'interesse generale dell'Associazione;
- c. attenersi ad un corretto rapporto interpersonale e di subordinazione;
- d. fregiarsi, quando prescritto, degli accessori distintivi dell'appartenenza all'Associazione Nazionale del Fante.

Tali doveri sono volontariamente accettati dal Socio, qualunque sia la categoria di appartenenza, con la sua iscrizione all'Associazione Nazionale del Fante.

A tale fine le domande di iscrizione/ammissione devono esplicitamente indicare che il richiedente è consapevole dei detti doveri, che si impegna ad osservare senza riserve.

TITOLO IV
DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 16
Mancanze sanzionabili

Sono sanzionabili tutti quei comportamenti che, in via diretta o indirettamente, sotto l'aspetto etico o anche materiale, arrecano comunque pregiudizio all'Associazione Nazionale del Fante.

Il Socio che se ne renda responsabile è passibile di provvedimento disciplinare commisurato alla gravità della mancanza compiuta.

Accertamento della mancanza, valutazione della sua gravità e determinazione del corrispondente provvedimento disciplinare sono di competenza dei rispettivi Collegi dei Probiviri.

Articolo 17
Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti adottabili per sanzionare le mancanze disciplinari sono di seguito specificati in relazione alla gravità della mancanza stessa.

- a. Ammonizione
Consiste in un rilievo, verbale o scritto, inteso a stigmatizzare inadempienze di modesta entità, quali l'assenza alle riunioni sezionali e la non assidua partecipazione alle attività sociali.
- b. Sospensione
Consiste nell'allontanamento dalla vita associativa per un periodo temporale di varia durata:
 - 1) fino ad un massimo di SEI mesi, per mancanze che individuino comportamenti sconvenienti o irrispettosi che ledano, anche indirettamente, il prestigio dell'Associazione, nonché per recidività di mancanze già sanzionate con l'ammonizione;
 - 2) di durata indeterminata, a carico del Socio che intraprenda vertenza giudiziaria avverso l'Associazione. Si conclude a sentenza passata in giudicato, con la riammissione in Associazione o con la radiazione del Socio, a seconda che l'esito risulti favorevole o non al Socio stesso.

c. Radiazione

E' la perdita della qualità di Socio.

Viene inflitta al Socio che, con il suo comportamento abbia vilipeso la Patria o la Bandiera, o abbia gravemente leso la dignità e la unitarietà dell'Associazione, ovvero sia incorso nella inammissibilità indicata al comma secondo dell'articolo 14.

Le sanzioni di cui ai paragrafi a. e b. sono di competenza del Collegio Sezionale dei Probiviri.

La sanzione di cui al paragrafo c. è di competenza del Collegio Centrale dei Probiviri.

Le relative proposte di sanzione, motivate, possono essere inoltrate ai rispettivi Collegi dei Probiviri da chiunque appartenga all'Associazione, il quale contestualmente assume la personale responsabilità della iniziativa intrapresa.

Quando il Collegio Sezionale dei Probiviri dovesse ravvisare la sua incompetenza a giudicare in relazione alla gravità dell'atto denunciato, rimette la questione al Collegio Centrale dei Probiviri, tramite la Presidenza Nazionale.

Avverso le sanzioni comminate dai Collegi Sezionali dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Centrale dei Probiviri entro SESSANTA giorni dalla data di notifica scritta del provvedimento disciplinare adottato.

Avverso la sanzione di radiazione comminata dal Collegio Centrale dei Probiviri è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale, il cui verdetto definitivo è deliberato a maggioranza relativa.

Articolo 18 Perdita qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, dal giorno successivo all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione;
- b) per morosità. Il Socio moroso può essere riammesso dopo aver regolarizzato la propria posizione.

TITOLO V DELLE NORME ACCESSORIE

Articolo 19 Autonomia amministrativa

La gestione amministrativa -quella centrale, dell'Organo Nazionale, e quella periferica, degli Organi locali- è autonoma. Autonomi sono anche i rispettivi patrimoni. L'anno sociale ed amministrativo coincide con l'anno solare.

Articolo 20 Elettività delle cariche.

Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive. Esse non danno titolo ad alcun compenso, fatte salve deroghe motivate per circostanze particolari e contingenti.

Gli eletti restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva, la cui periodicità normale è quadriennale. Essi sono rieleggibili.

Le elezioni alle cariche sociali vengono fatte dai competenti organi con votazione segreta; solo a livello locale, se preventivamente deliberato dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti in assemblea, la votazione può aver luogo per alzata di mano o per acclamazione.

Articolo 21 Insegne e distintivi

Elementi identificativi dell'Associazione e dei suoi Soci sono:

- a. la Bandiera dell'Associazione.
Corrisponde a quella nazionale; è conforme al modello di cui all'allegato 3 al Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1954, n° 186; è dotata di un nastro azzurro, con la dizione in color oro " Associazione Nazionale del Fante.....";
- b. il Medagliere Nazionale.
Attraverso la esposizione ordinata di decorazioni e onorificenze, rappresenta visibilmente la storia dell'epopea dell'Arma.
E' consentito che gli Organi Locali dispongano di un proprio Medagliere, in memoria ed onore dei Caduti dell'area territoriale di rispettiva competenza;
- c. le Bandiere di Sezione e di Federazione.
Conformi a quella di cui al precedente paragrafo a., sul cui nastro azzurro è riportata anche la denominazione dell'Organo Locale di appartenenza.
Le Bandiere sono concesse dalla Presidenza Nazionale;
- d. il distintivo.
E' conforme al modello di cui all'allegato 2 al Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1954, n. 186.
- e. le Fiamme dei gruppi, quando costituiti.
Sono conformi al modello di cui all'allegato 4 al decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1954, n.° 186.

- f. il distintivo Patronesse.
Il distintivo d'onore per le Patronesse, è conforme al modello di cui all'allegato n°.1 del regolamento approvato con decreto del Ministero della Difesa, 2 Febbraio 1956 n. 652.

Articolo 22 Festività celebrative – Raduni

La festa della Associazione Nazionale del Fante si celebra il 24 maggio.

Quella del Patrono dell'Arma di Fanteria, San Martino Vescovo di Tours, l'11 novembre.

Il Raduno Nazionale ha luogo con frequenza, nella località ed alla data definite dal Consiglio Nazionale.

Articolo 23 Scioglimento dell'Associazione/Sezione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso Nazionale, anche convocato in seduta straordinaria, quando sia richiesto dalla maggioranza qualificata dei tre quarti dei delegati aventi diritto al voto.

Per tale evenienza non sono consentite deleghe.

Qualora esecutivo lo scioglimento, nella stessa circostanza, e a maggioranza relativa, viene anche deliberato circa la destinazione del patrimonio dell'Associazione.

I rispettivi patrimoni devono essere destinati ad opere patriottiche, benefiche o culturali.

Analoga procedura viene adottata da parte delle Assemblee Sezionali, nel caso lo scioglimento riguardi gli Organi Locali e questi non siano ripristinabili.

Il compito di dare attuazione ai deliberati viene affidato ad un comitato di liquidatori nominato dalle rispettive assemblee, che ne determinano composizione, modalità e tempi operativi.

Articolo 24 Regolamento applicativo

Il presente Statuto è edito dal XXI Congresso Nazionale, tenuto in Milano nei giorni 10 e 11 Ottobre 2009.

Per la sua attuazione, lo stesso Congresso Nazionale approverà il Regolamento applicativo con successiva deliberazione.

Allegati

- 1) Relativo all'art. 1 dello Statuto:
 - stemma araldico:
scudo: di rosso, all'emblema dell'Arma di Fanteria, d'oro al capo interzato in palo, di verde, di bianco, di rosso sostenuto dal filetto azzurro; il tutto alla bordatura d'azzurro. Lo scudo è timbrato da un cerchio d'oro ornato da quattro stelle (tre visibili) d'argento, di cinque raggi, poste a guisa di gemme, infilato da due spade romane d'argento in decusse, con l'impugnatura d'oro all'ingiù. Sotto lo scudo, su lista d'argento bifida, il motto, in caratteri capitali di nero:
"PER SE FULGET".
- 2) Relativo all'art. 20 com. d. dello Statuto:
 - distintivo da occhiello, grandezza conforme al modello, di metallo bianco e smalto rosso, con la scritta "Associazione Nazionale del Fante".
Dimensioni diametro: centimetri 1,5.
- 3) Relativo all'art. 20 com. a e c dello Statuto:
 - bandiera tricolore, cravatta azzurra con frangia oro e iscrizione: Associazione Nazionale del Fante-Sezione di...
Asta di metallo bianco portante la lancia come da modello identico al fregio
distintivo dell'Associazione.
Dimensioni del drappo: centimetri 99x99.
- 4) Relativo all'art. 20 com. e. dello Statuto:
 - fiamma tricolore con cravatta azzurra e frangia oro per iscrizione: Associazione Nazionale del Fante-Sezione... Gruppo di... dimensioni centimetri 50x30.
- 5) Relativo all'art.20 com. f. - il distintivo d'onore per le Patronesse, in metallo dorato, smalto rosso ed azzurro,
coccarda azzurra. Dimensioni centimetri 3 x 3

Allegato n. 1
(Art. 1 dello Statuto)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE
"STEMMA ARALDICO"



Allegato n. 2

(art. 20 com. d.)


ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FA
"DISTINTIVO"



Allegato n. 3


(Art. 20 com. a. e c.)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE
"BANDIERA"



Allegato n. 4
(Art. 20 com. e)

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE
"FIAMMA"**



Allegato n. 5
(art. 20 com. f. dello Statuto)

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE
"DISTINTIVO PATRONESSE"**



NOTE

L'Associazione Nazionale del Fante venne costituita in Milano il 7 luglio 1920 su iniziativa del Ten. cpl. Giuseppe Fontana in accoglimento di un appello da lui rivolto il 24 maggio 1920 ai Fanti reduci dalla guerra 1915-18.

La prima Sezione del Fante fu inaugurata a Milano il 24 ottobre 1920.

Il 30 novembre 1921 uscì il primo numero del giornale "il Fante d'Italia".

Per Decreto 13 maggio 1943 l'Associazione assunse la denominazione di "Reggimento Fanti d'Italia".

Dopo lungo periodo di stasi, derivante dalla guerra 1940-45 e dall'immediato dopoguerra, nel 1949 il Sodalizio fu ricostituito riprendendo la denominazione di Associazione Nazionale del Fante ed iniziò l'intensa attività che lo ha portato all'attuale sviluppo. L'Associazione Nazionale del Fante è iscritta nel Pubblico Registro delle persone giuridiche al n. 96 del volume II presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Milano (10 sett. 1959).

In data 23 dicembre 2003 Prot. n. 1000/471 Area V bis in seguito all'emanazione del D.P.R. n° 361/2000, è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano al n. d'ord. 471 della pagina 726 del Vol. II.

Il vigente Statuto sociale, conforme all'atto costitutivo del 1920, venne deliberato dal Congresso Nazionale di Monfalcone (4 novembre 1952); fu in seguito aggiornato dal Congresso Nazionale di Cagliari (24 gennaio 1958), dal Congresso Nazionale di Trieste (3 novembre 1964), dal Congresso Nazionale di Grado (2 novembre 1968) e revisionato dal Congresso straordinario di Marina di Massa (20-21 settembre 1997).

È stato redatto un nuovo Statuto, che è stato approvato dal Congresso Straordinario di Milano del 10 e 11 ottobre 2009, ed è stato trascritto, in data 21 luglio 2010, nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano al n. d'ord. 471 della pagina 726 del Vol. II.

Il Regolamento, approvato dal Ministero Difesa con Decreto 2 febbraio 1956 n. 652 fu integrato con modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale (3 novembre 1966) ratificate dal Ministero Difesa con Decreto IO gennaio 1967 e fu revisionato dal Congresso straordinario di Marina di Massa (20-21 settembre 1997), ratificato dal Ministero Difesa con decreto 29 settembre 1998.

È stato redatto un nuovo Regolamento, che è stato approvato dal Congresso Straordinario di Milano del 10 e 11 ottobre 2009, ed è stato trascritto, in data 21 luglio 2010, nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano al n. d'ord. 471 della pagina 726 del Vol. II.

LEGISLAZIONE

- Decreto 18 ottobre 1934 n. 1779, convertito in legge 31 dicembre 1934 n. 2244.
- Decreto 13 maggio 1943 s.n. che conferisce al "Reggimento Fanti d'Italia" personalità giuridica.
- Regio Decreto 2 agosto 1943 n. 704 che pone le Associazioni d'Arma sotto la vigilanza dell'ex Ministero della Guerra, ora della Difesa.
- Decreto 12 febbraio 1954 n. 186 che ripristina al Sodalizio la denominazione di "Associazione Nazionale del Fante" e ne approva lo Statuto sociale.
- Decreto 2 febbraio 1956 n. 652 che approva il Regolamento sociale.
- Decreto 15 aprile 1959 n. 457 che approva le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale di Cagliari (24 gennaio 1958).
- Decreto 23 maggio 1966 n. 486 che approva le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale di Trieste (3 novembre 1964).
- Decreto 17 novembre 1969 n. 825 che approva le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale di Grado (2 novembre 1968).
- Decreto Presidente della Repubblica del 3 luglio 1984, che concede lo Stemma Araldico all'Associazione, iscritto nei Registri dell'Ufficio Araldico il 9 gennaio 1985; Reg. anno 1984 (pag. 71).
- Decreto 29 settembre 1998 che approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento deliberate dal Congresso Straordinario di Marina di Massa (20-21 settembre 1997) .Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1998.
- Lo Statuto ed il Regolamento, approvati dal Congresso Straordinario di Milano del 10 e 11 ottobre 2009, sono stati trascritti, in data 21 luglio 2010, nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano al n. d'ord. 471 della pagina 726 del Vol. II.